

APRILE 2013

DISABILI **BREVE GUIDA** **ALLE NUOVE** **AGEVOLAZIONI** **FISCALI**

di Massimiliano Casto



L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una **versione aggiornata a marzo 2013 sui benefici che la legge riconosce a favore dei contribuenti portatori di disabilità**: si tratta di una guida utile ad individuare con precisione gli aventi diritto e consentire una più agevole fruizione dei benefici introdotti dalle norme tributarie in questi ultimi anni.

L'obiettivo di questo vademecum è, dunque, proprio quello di **aiutare i disabili ed i loro familiari** ad orientarsi nel variegato labirinto di benefici a loro offerti, in quanto spesso il cittadino comune ignora tutte queste possibilità, rischiando così di perdere il diritto ad avvalersene.

Questa edizione tiene conto delle ultime disposizioni normative - in particolare, **la legge di stabilità per il 2013** - e dei più recenti documenti di prassi amministrativa.

Tra le **principali novità** segnalate dalla nuova guida: l'aumento delle detrazioni Irpef riconosciute ai contribuenti con figli a carico, l'agevolazione dell'Iva ridotta al 4% per l'acquisto di veicoli in leasing, l'esonere dalla tassa annuale sulle imbarcazioni dei disabili con determinate patologie, le semplificazioni introdotte dal decreto legge n. 5/2012 riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità. In particolare, vengono attenzionate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni.

FIGLI A CARICO

La legge di stabilità per il 2013 - legge 228/2012 - ha elevato l'importo delle detrazioni di base spettanti per i figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano infatti le seguenti detrazioni Irpef:

- per i figli di età inferiore a tre anni 1.120 euro (1.620 euro dal 1° gennaio 2013);
- per i figli di età superiore ai tre anni 1.020 euro (1.350 euro dal 1° gennaio 2013).

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

VEICOLI

Ampio spazio della pubblicazione è dedicata alle agevolazioni previste per i mezzi di locomozione utilizzati, in via esclusiva o prevalente, dal portatore di handicap (autovetture, motoveicoli, motocarrozze e altri veicoli):

- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto;
- Iva agevolata al 4% sull'acquisto;
- esenzione dal bollo auto;
- esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

In questo settore la principale novità è forse rappresentata dalla possibilità per la persona disabile di usufruire dell'aliquota Iva agevolata anche quando l'acquisto del veicolo avviene attraverso un contratto di leasing. Su questo argomento l'Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti precisazioni, indicando le istruzioni che società di leasing e acquirenti devono osservare per l'applicazione dell'aliquota ridotta al 4% (risoluzione 66/E del 20 giugno 2012). In particolare, è stato affermato che il beneficio può essere richiesto solo nell'ipotesi in cui il contratto di leasing sia di tipo "traslativo" e che contenga, quindi, una particolare clausola contrattuale che prevede, a fine locazione, il trasferimento della proprietà del veicolo locato al soggetto utilizzatore. Solo in questo caso la società di leasing è autorizzata ad applicare l'aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto del veicolo sia sui canoni di locazione finanziaria.

ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI INFORMATICI

- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici;
- Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici;
- detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti;
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi.

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- detrazione Irpef del 36% (del 50% fino al 30 giugno 2013) delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

SPESE SANITARIE

- deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

ASSISTENZA PERSONALE

- deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare;

- detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.